

# COMUNE DI TAGGIA

## -Provincia Di Imperia-

### BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Buoni Affitto)

#### Riferito alle spese sostenute nel I semestre 2020

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

#### ARTICOLO 1 *Beneficiari*

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Taggia, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza esclusiva.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 Agosto 1994. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a **7.200,00=** euro al netto delle spese condominiali.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Taggia;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq ovvero fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di 5 componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla dgr n. 613 del 25/07/2015 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza) fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dalla Stato o

da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

- f) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a **€ 31.080,00=**;
- g) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a **€ 16.000,00=**;
- h) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispettiva fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	12,0%	<= 4.160
B	13,5%	4.161 – 5.220
C	15,0%	5.221 – 6.240
D	16,5%	6.241 – 7.250
E	18,0%	7.251 – 8.320
F	19,5%	8.321 – 9.330
G	21,0%	9.331 – 10.400
H	22,5%	10.401 – 11.410
I	24,0%	11.411 – 12.420
L	25,5%	12.421 – 14.500
M	27,0%	14.501 – 16.000

- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare, nel I semestre 2020 (gennaio-giugno 2020) dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
- j) di non aver beneficiato nell'anno in corso (2020) del contributo relativo alla Morosità Incolpevole o di altro sostegno economico erogato dal Comune di Taggia ad integrazione del reddito finalizzato al sostegno alle locazioni.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **ARTICOLO 2**

### ***Requisiti***

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

ISEfsa =	(ISE + canone originariamente detratto)
----------	---

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

ISEEfsa =	ISEfsa / coeff. Nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)
-----------	--

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ed in corso di validità.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

CS =	(ISEfsa x Imax)
------	-----------------

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

CT =	[ (CL - CS) / 12 ] x N
------	------------------------

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

### ARTICOLO 3

#### *Modalità di presentazione della domanda*

Possono presentare la domanda, il titolare del contratto di locazione o, per l'incapace o persona sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, il legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia ([www.taggia.it](http://www.taggia.it)) (in subordine da ritirarsi presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta pena l'esclusione della domanda:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [info@comune.taggia.im.it](mailto:info@comune.taggia.im.it);
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [comune.taggia.im@certificamail.it](mailto:comune.taggia.im@certificamail.it);

Gli impiegati del Settore Servizi Socio Educativi presteranno la necessaria assistenza – previo appuntamento concordato telefonicamente - per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

**I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 02 Novembre 2020 al giorno 20 Novembre 2020 (entro le ore 13.00) per complessivi 19 giorni consecutivi.** Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra **non** verranno valutate.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, è la seguente:

- fotocopia del contratto di locazione;
- fotocopia della registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate;
- copia del documento di identità in corso di validità (N.B.: il Circolare n. 8/2020 prevede la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
- copia del codice fiscale;
- fotocopia ricevute di pagamento/versamento canoni di locazione;
- fotocopia del codice IBAN del richiedente;
- fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'UE.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione e degli allegati di cui sopra.

La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito web del Comune di Taggia alla scadenza delle procedure di valutazione delle domande e comunque entro il 31/12/2020.

Nel caso in cui la quota messa a disposizione fosse inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i richiedenti, alla riduzione proporzionale del contributo spettante.

#### **ARTICOLO 4** ***Controlli***

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione sulle dichiarazioni dei richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti delle PP.AA., oltre dell'eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali e patrimoniali.

Oltre ai controlli a campione, il Comune si riserva controlli in caso di fondato sospetto circa la veridicità delle dichiarazioni su cui si basa l'istanza di contributo.

Qualora siano rilevate false dichiarazioni, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del contributo indebitamente ottenuto (art. 75 del DPR n. 445/2000) provvedendo al recupero della relativa somma. Provvede altresì alle dovute segnalazioni ai sensi di legge ed all'eventuale adozione dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 316 ter del Codice Penale, fermo restando il diritto all'introito di tali sanzioni.

## **ARTICOLO 5**

### ***Responsabili del procedimento e informativa in materia di dati personali***

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia al Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi, alle Assistenti sociali oppure alle impiegate amministrative Fabrizia Negro, Roberta Borioli e Magda Fettolini telefonando al numero 0184/476222 e/o inoltrando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo: [servizisociali@comune.taggia.im.it](mailto:servizisociali@comune.taggia.im.it).

I dati dei richiedenti saranno trattati ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 al solo fine di erogare il contributo e per le finalità connesse e strumentali con la precisazione che il rifiuto ad indicare i dati della situazione economica e sociale dei componenti del nucleo familiare comporterà l'impossibilità di istruire correttamente l'istanza ed il conseguente rigetto per mancanza degli elementi costitutivi.

## **ARTICOLO 6**

### ***Monitoraggio Fondo***

Il Comune, oltre ai dati personali (nome, cognome e codice fiscale) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, I.S.E.E.), al fine di consentire il **monitoraggio** periodico (ai soli fini statistici) della situazione del mercato delle locazioni – nonché per le finalità di cui al D.M. 1 marzo 2005 n. C/374 (Osservatorio della condizione abitativa) – è tenuto ad inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

- reddito del nucleo familiare per l'anno 2019;
- tipologia del contratto di locazione (concertato o libero);
- figura giuridica del proprietario dell'alloggio;
- superficie lorda dell'alloggio in mq.;
- categoria catastale;
- ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2019;
- assegnazione del contributi in precedenti annualità.

Il Comune raccoglie su apposita scheda (modello B) le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2014" (articolo 7) mediante il portale regionale dedicato.

Per garantire un miglior svolgimento dell'istruttoria si consiglia di acquisire sin da subito, e comunque prima possibile, la Certificazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio del Fondo Sociale Affitti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.